



## **R.C. PATRIMONIALE: cosa dobbiamo sapere**

Il dovere principale di un lavoratore bancario è di operare con correttezza e attenzione, sia nei confronti dell'azienda che nei confronti della clientela. Ciò nonostante può accadere che nell'operare quotidiano, di fronte a ritmi e carichi di lavoro sempre più pressanti, possano accadere degli errori. Nel nostro lavoro si è soggetti a compiere operazioni con rilevanza patrimoniale (come organizzazione sindacale offriamo polizze a copertura del rischio) e spesso la responsabilità patrimoniale si interseca con la responsabilità disciplinare.

A volte poi il livello di attenzione deve essere necessariamente molto alto quando, è il caso della normativa Antiriciclaggio, arriviamo persino ad avere responsabilità penale.

Dobbiamo però sapere che abbiamo anche delle tutele, a fronte di eventuali danni patrimoniali, e come usarle.

**È importante sapere che i dipendenti bancari fruiscono, per quanto riguarda i danni patrimoniali, di coperture di legge e di contratto. In particolare:**

### **A. L'articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede:**

"Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi."

**B. I CCNL di settore (art. 37 CCNL ABI 2005; art. 43 CCNL BCC 2005),** si richiamano alla norma di legge appena citata, ed estendono la copertura a TUTTI i lavoratori esposti al medesimo rischio, comprendendo anche le eventuali e connesse spese legali.

### **Quanto sopra salvo i casi di DOLO e COLPA GRAVE**

**COME SI RICONOSCE IL DOLO E LA COLPA GRAVE:** Il datore di lavoro può legittimamente imputare la colpa grave al proprio dipendente, il quale potrà impugnare quanto rilevato dall'azienda. Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta nell'adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, colpa grave o colpa lieve (in quest'ultimo caso senza responsabilità civile per il lavoratore).

**PER QUESTO COME FISAC/CGIL ABBIAMO STIPULATO POLIZZE A COPERTURA DELLA COLPA GRAVE.** La COLPA LIEVE è già coperta dalla Legge e dal CCNL. Farci carico dei danni da colpa lieve sarebbe sbagliato in quanto esporrebbe tutti i colleghi, anche quelli che non ritengono di sottoscrivere le polizze sindacali, al rischio di essere sempre chiamati a rispondere a fronte di operatività che non prevedono neppure una indennità contrattuale.

**Su questi temi in passato abbiamo organizzato nei territori seminari APERTI A TUTTI I COLLEGHI con esperti legali.**

RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO E/O DELUCIDAZIONE SULLA MATERIA e raccomandiamo ai colleghi, già in prima linea nell'affrontare il cliente in un clima di totale sfiducia nei confronti del sistema bancario, di rivolgersi immediatamente al sindacato nel caso venissero coinvolti a qualsiasi titolo in tentativi di conciliazione con la clientela, per ricevere una piena tutela sindacale e legale.